

STATUTO

LA BANDA DEI BIRICCHINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINQUEFRONDI RC VIA
FRANCESCO PEPE SN

Numero REA: RC - 203324

Codice fiscale: 02998840801

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

ART.8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ART.9) La signora FUDA Antonella, nella qualità di Amministratore Unico, viene dai componenti delegata a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società.

ART.10) Il presente atto viene redatto in carta esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

La cooperativa in oggetto gode delle agevolazioni e delle esenzioni previste in materia di ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ai sensi dell'art. 10 n. 8 e degli artt. 12 e segg. di detto decreto.

ART.11) Ai sensi dell'art. 2521 c.c. n. 13, l'importo globale delle spese a carico della società, per la costituzione della stessa, ammonta a circa Euro 1.400 (millequattrocento), oltre la tassa camerale annuale.

Io Notaio richiesto ho ricevuto questo atto che ho letto ai componenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla volontà espressami ed a verità. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, ed integrato a mano da me Notaio, su due fogli per pagine intere tre oltre la presente, viene sottoscritto, in fine ed a margine dell'altro foglio, alle ore 13,30 (tredici e trenta).

Firmato VALERIOTI Maria Teresa

FUDA Antonella
COLACIURI Francesco
COLACIURI Veronica
Achille GIANNITTI Notaio

STATUTO

"LA BANDA DEI BIRICCHINI"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ART.1) E' costituita una Società cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo "A" denominata:

"LA BANDA DEI BIRICCHINI"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ART.2) La Società ha sede a Cinquefrondi.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai soli fini della iscrizione al Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede è fissato in Via Francesco Pepe sn..

Il cambiamento di indirizzo della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica dei patti sociali.

ART.3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

ART.4) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del c.c. nonché dalle disposizioni in materia di cooperative sociali dettate dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 lettera a) ed all'uopo:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge in modo organizzato, nel rispetto del principio della mutualità prevalente, servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991.

Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.

ART.5) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la

gestione di servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 e successive modifiche, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: mutualità; legalità; giustizia sociale; trasparenza; priorità dell'uomo sul danaro; rispetto della persona; democraticità; rifiuto dei compromessi; associazionismo in genere e tra le cooperative; lotta all'emarginazione; perseguimento della liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni esistenziali (intendendo con ciò la liberazione da tutto ciò che impedisce il pieno sviluppo umano, sociale e psicologico di ogni individuo, gruppo sociale o popolo); tutela e conservazione dell'identità culturale e delle tradizioni.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la Cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, anche stipulando apposite convenzioni con Enti pubblici territoriali, le seguenti attività:

- a) organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;
- b) organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e spettacolo;
- c) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso:

* servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedono la presenza di genitori, familiari o

adulti che quotidianamente si occupano della loro cura organizzati secondo criteri di flessibilità;

* servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini dai diciotto mesi ai tre anni per un tempo giornaliero superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;

d) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso:

* centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad accogliere bambini e ragazzi sia maschi che femmine;

* ludoteche organizzate in conformità a spazi opportunamente strutturati per tipologie d'attività ludiche;

* ludobus appositamente attrezzati per attività di gioco e di grande animazione;

* centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti, iniziative mirate occasionali per preadolescenti;

e) utilizzo dell'informatica come mezzo di conoscenza o comunicazione interattiva, nonché come mezzo di sviluppo culturale ed intellettuale;

f) creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione e alla promozione ed al sostentamento della Cooperativa e delle sue attività;

g) coordinamento di attività di associazioni, istituzioni pubbliche e private, centri culturali, cooperative, compagnie teatrali, artisti che operano nel settore dell'infanzia;

h) creazione di rapporti con le istituzioni locali per la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel contesto della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia;

i) promozione, sviluppo ed organizzazione di corsi di formazione per operatori del

tempo libero per l'infanzia;

j) gestione in conto proprio e per conto terzi, in maniera stabile o temporanea, di asili nido, scuole per l'infanzia e servizi per minori, che favoriscano la crescita intellettuale, fisica integrale, spirituale e religiosa dei bambini e delle bambine, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;

k) gestione di centri diurni e residenziali d'accoglienza e socializzazione per l'infanzia;

l) gestione di servizi domiciliari per l'infanzia, d'assistenza e sostegno effettuati sia presso le famiglie che presso le scuole o altre strutture d'accoglienza;

m) svolgimento di indagini sul fattore umano nel campo dei bambini, dei giovani, degli anziani, dei residenti, che possono servire alla conoscenza dei problemi e all'elaborazione degli studi e progetti che riguardano la promozione dell'uomo e dell'ambiente sociale in ogni sua espressione;

n) svolgimento di attività didattiche presso scuole, istituti, enti e centri allo scopo di promuovere iniziative rivolte all'infanzia;

o) partecipazione a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, per l'affidamento di servizi inerenti gli scopi della Cooperativa;

p) organizzazione e gestione di mense, servizi di ristorazione collettiva, fornitura di pasti per comunità.

A tal fine la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia allo Stato sia ad enti regionali, locali e della Comunità Europea.

Su delibera dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali, provinciali o ad altri organismi economici e sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualun-

que altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidjussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento

approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società è altresì impegnata in modo permanente o secondo contingenti esigenze sociali a integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può promuovere o partecipare alla costituzione dei gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c.c.

ART.6) I nuovi soci possono essere ammessi con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre; il numero dei soci può essere inferiore a nove solo se i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

I soci ammessi alle categorie speciali ed i soci volontari non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui alle finalità, da effet-

tuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da norme al momento vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme INAIL e rimborso spese di cui sopra.

ART.7) Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.

ART.8) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa;
- d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi della mutualità prevalente;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART.9) L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro ses-

santa giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.

Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il so-
prapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo
amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

ART.10) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed im-
mobili della Società.

ART.11) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti
dall'art. 2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:

- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale so-
prapprezzo;
- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;
- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società,
gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione
salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.

ART.12) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della
quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c. salvo che, al socio defunto, non intendano su-

bentrare gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione.

In caso di pluralità di eredi, qualora la quota sia indivisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

ART.13) Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.

Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Entro sessanta giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione.

Contro il diniego, che deve essere motivato, il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il diritto di recesso.

ART.15) Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

ART.15 bis) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. del cod.civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART.15 ter) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto

dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento; l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionalmente delle rispettive quote.

ART.16) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.17) Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è formato da quote del valore di Euro 100 (cento) ciascuna;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie, costituite su deliberazione dell'assemblea;

d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi titolo alla Cooperativa;

e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al punto 15 bis).

La riserva ordinaria e le eventuali riserve straordinarie o fondi speciali non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

ART.18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere

devoluto almeno il 30% degli utili netti annuali.

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve essere devoluta una quota degli utili netti annuali, (attualmente fissata in ragione del 3%) nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'assemblea e non potranno in ogni caso essere superati i limiti previsti dalla legge.

L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto espresso divieto alla Società di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

ART.19) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

ART.20) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 gg. qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

ART.21) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta

domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito o consegnato a mano a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno sei giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello fissato per la prima. L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I voti espressi per corrispondenza si computano, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, solo con riferimento alle proposte indicate nell'avviso di convocazione.

ART.22) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della sua partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un massimo di cinque voti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altri soci.

ART.23) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal

Vice-Presidente e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono sempre palesi.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea è validamente costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.24) L'amministrazione può essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) o più membri, eletti dall'assemblea tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Essi durano in carica tre anni, ovvero per il tempo stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

ART.25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità di voti la delibera del Consiglio di Amministrazione si ha per non avvenuta.

ART.26) La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

ART.27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della Società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

ART.28) All'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione - spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART.29) La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art. 2477 del c.c., potrà prescindere dalla sorveglianza di un collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non inferiore a quella prevista dalla legge.

ART.30) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regola-

re tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.31) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART.31 bis) Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

ART.32) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la ripartizione dei ristorni saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi a cura degli amministratori e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

ART.33) Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il

rimborso del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.34) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di controllo o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro - nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi - che giudicherà ritualmente, secondo diritto ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

ART.35) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile relative alle società a responsabilità limitata.

Firmato VALERIOTI Maria Teresa

FUDA Antonella

COLACIURI Francesco

COLACIURI Veronica

Achille GIANNITTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, redatta in
esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 04/12/1997 n. 460 relativo al
“Riordino della disciplina tributaria Onlus”.

Registrato a Locri il 21 agosto 2017 al n. 2587-1t